

BGer 5P.460/1999 vom 27. Januar 2000

Bundesgericht, 2000-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5P.460_1999

FR: TF 5P.460/1999 du 27 janvier 2000

IT: TF 5P.460/1999 del 27 gennaio 2000

Regeste

Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 4

I ricorrenti fanno valere un'ulteriore violazione dell' art. 4 vCost. , asserendo che l'autorità di vigilanza non ha evaso un loro ricorso presentato contro la decisione del 14 dicembre 1998 con cui la Delegazione tutoria aveva ampliato il diritto di visita concesso alla madre in accoglimento di un'istanza della curatrice, che non sarebbe loro mai stata intimata. La censura pare già inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (cfr. combinati art. 423 cpv. 2 vCPC ticinese e 45 LPamm; art. 86 OG e DTF 119 Ia 237 consid. 2b). Sia come sia, la questione del diritto di visita della madre è stata superata dalla decisione di ripristino della custodia parentale di quest' ultima nei confronti del piccolo E._____. Altrettanto inconsistente appare il rimprovero mosso alla Corte cantonale per non aver intimato alla controparte l'appello inoltrato dai ricorrenti. Essi non spendono una riga per spiegare - né d'altro canto sono ravvisabili - i motivi per cui tale modo di procedere avrebbe violato i loro diritti costituzionali.

E. 5

Prima di esaminare le rimanenti censure sollevate dai ricorrenti, giova rammentare che il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico per arbitrio, non esamina liberamente tutte le circostanze di fatto e di diritto e non emana un giudizio nel merito che si sostituisce alla decisione impugnata; esso si limita a controllare se l'autorità cantonale ha osservato i principi che la giurisprudenza ha dedotto dall' art. 4 vCost. Il Tribunale federale si pronuncia unicamente su quelle censure che i ricorrenti hanno invocato nell'atto di ricorso e a condizione che esse appaiono sufficientemente sostanziate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 125 I 71 consid. 1c, 124 I 159 consid. 1e). In un gravame, come quello in esame, in cui fanno valere la violazione dell'art. 4vCost. , i ricorrenti devono dimostrare per quale motivo le conclusioni contenute nella sentenza impugnata sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a, 121 I 113 consid. 3a). Essi non possono limitarsi a criticare la decisione impugnata come se il Tribunale federale fosse una corte d'appello a cui compete di rivedere liberamente le questioni di fatto e di diritto (DTF 117 Ia 10 consid. 4b, 110 Ia 1 consid. 2a), contrapponendo la loro opinione a quella dell'autorità cantonale. I ricorrenti devono dimostrare, con una chiara e precisa argomentazione, che la decisione impugnata si basa su un'interpretazione o un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 120 Ia 369 consid. 3a, 86 I 226) e che è arbitraria anche nel risultato (DTF 123 I 1 consid. 4a con rinvii).

E. 6

I ricorrenti rimproverano anzitutto ai giudici cantonali di aver esaminato esclusivamente la competenza del Servizio medico-psicologico nel valutare la capacità della madre ad esercitare la custodia del bambino, omettendo di pronunciarsi sulla pertinenza della valutazione stessa. Essi si lamentano poiché l'autorità cantonale non si è espressa circa lo stato di salute psichico della madre e perché non è stata svolta alcuna indagine sullo stato di salute mentale del bambino. A questo proposito ritengono che vi sia stato solo un esame superficiale da parte del citato Servizio. Sottolineano che per ottenere una valutazione completa sarebbe invece necessaria un'analisi approfondita. I ricorrenti, criticando le conclusioni del Servizio medico-psicologico, fanno poi valere che la migliore soluzione per il bene del bambino sarebbe di restare affidato ai nonni fin quando sarà stabilito che il suo ritorno presso la madre non comprometterà il suo equilibrio e il suo sviluppo.

L'argomentazione ricorsuale è inconsistente. Risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che l'autorità cantonale, dopo essersi espressa sull'idoneità del Servizio medico-psicologico a valutare la capacità della madre ad esercitare la custodia sul proprio figlio, ha aderito alle conclusioni dei rapporti allestiti dal citato Servizio. Circa lo stato di salute mentale della madre, i giudici cantonali hanno indicato che nessuno ha mai prospettato l'ipotesi che essa potesse essere debole di mente o anche solo affetta da disturbi psichici. La richiesta di una valutazione del suo stato di salute psichico è pertanto infondata e i ricorrenti non riescono a dimostrarne la necessità. Circa lo stato mentale del bambino, i ricorrenti, con censure in gran parte appellatorie, non dimostrano l'esigenza di una valutazione più completa della sua situazione psichica. Considerando inoltre che gli accertamenti del Servizio medico-psicologico, valutati dalla Corte cantonale senza cadere nell'arbitrio, indicano in modo sufficientemente chiaro che l'affidamento del bambino a sua madre avrà degli effetti benefici per il suo equilibrio psichico, la critica si rivela manifestamente infondata.

E. 7

I ricorrenti criticano pure le conclusioni del Servizio medico-psicologico circa l'affidabilità della madre nell'esercitare correttamente il diritto di custodia. Essi fanno inoltre valere che quest'ultima non ha fatto nessuno sforzo per diventare economicamente indipendente, facendosi mantenere dall'assistenza pubblica e dal suo compagno. Rammentano inoltre che il bambino è stato preso integralmente a loro carico. Le censure volte contro le conclusioni del Servizio medico-psicologico circa l'affidabilità della madre a esercitare la custodia sul proprio figlio sono inammissibili nella misura in cui i ricorrenti contestano direttamente i rapporti del citato Servizio, come lo farebbero in una procedura d'appello, senza nemmeno cercare di dimostrare che la valutazione di questi rapporti effettuata dalla Corte cantonale sia arbitraria; in questa misura, il ricorso è manifestamente inammissibile. Le stesse osservazioni valgono per le critiche relative all'asserita mancanza di indipendenza economica della madre. I ricorrenti si limitano infatti a opporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale, che ha stabilito l'impossibilità di privare una madre della custodia del figlio solo perché continua a gravare sulla pubblica assistenza.

E. 8

Infine essi si dilungano sul passato della madre, criticando le affermazioni della Corte cantonale, la quale ha ritenuto poco importanti i suoi trascorsi, essendo in presenza di una prognosi positiva sull'evoluzione della custodia con un adeguato catalogo di misure di sostegno e di controllo a protezione del figlio. I ricorrenti descrivono inoltre le proprie qualità e le caratteristiche della propria personalità per dimostrare di essere più idonei

rispetto alla madre ad occuparsi del bambino e ad assicurare il suo sviluppo e il suo equilibrio. Le censure sono inammissibili. Anche in questo caso i ricorrenti si accontentano infatti di opporre il proprio parere a quello dell'autorità cantonale, senza dimostrare, con un'argomentazione precisa, che la sentenza impugnata contiene un'interpretazione o un'applicazione della legge manifestamente insostenibile. Oltretutto, come rettamente sottolineato dalla Corte cantonale, l'affidabilità educativa dei ricorrenti non è importante, considerato che sono riunite le condizioni di reintegrazione della madre nell'esercizio della custodia parentale. Ciò che, in un caso come quello in esame, deve essere l'obiettivo delle misure previste dall'art. 310 CC (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 310 CC). Giova infine osservare che la motivazione del ricorso di diritto pubblico relativa alle censure d'arbitrio, esaminate sia nel precedente che in questo considerando, è sostanzialmente identica a quella del parallelo ricorso per riforma. Ciò anche se le esigenze di motivazione per un ricorso di diritto pubblico divergono rispetto a quelle poste per il ricorso per riforma (cfr. DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 745 consid. 2a, 115 II 396 consid. 2b), dove il Tribunale federale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale (art. 63 cpv. 3 OG).

E. 9

Da quanto sopra esposto risulta che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è manifestamente infondato e deve essere respinto. Le spese processuali sono messe a carico dei ricorrenti in solido (art. 156 cpv. 1 e 7 OG). Non si assegnano invece ripetibili di sede federale poiché la controparte non è stata invitata a fornire osservazioni di risposta e non ha pertanto assunto spese in relazione alla procedura davanti al Tribunale federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 159 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.